



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

Nr. 13 Reg. deliberazioni

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno **duemilatredici**, questo giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore 21:00 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
DAOLI RAUL	Presidente	P	CEPELLI EUGENIO	Consigliere	P
CANTARELLI BARBARA	Vice Presidente	P	SACCANI VEZZANI MILENA	Consigliere	P
PATERLINI FERNANDO	Consigliere	P	BECCHI ANGELO	Consigliere	A
LUPPI FRANCESCA	Consigliere	P	FANTINATI CRISTINA	Consigliere	P
NOVELLI MAURIZIO	Consigliere	P	MARIANI CERATI AFRO	Consigliere	P
SANTACHIARA PAOLO	Consigliere	A	GERMANI IVO	Consigliere	P
VEZZANI AGNESE	Consigliere	P	MINOTTI ROBERTO	Consigliere	P
SALMI YOUSSEF	Consigliere	P	RUSSOTTO ORAZIO	Consigliere	P
BARACCHI ALESSANDRO	Consigliere	P	MELLI MAURO	Consigliere	P
BLUNDETTO ROBERTO	Consigliere	P	MAZZI STEFANO	Consigliere	P
			MANFREDINI FRANCESCA	Consigliere	P

Totale Presenti: **19**

Totale Assenti: **2**

La seduta è presieduta dal ISindaco **Daoli Dott. Raul**.

Assiste alla seduta il Segretario **Bova Dott. Luigi**.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 19 componenti, dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA

Entrati in precedenza i consiglieri Germani Ivo, Manfredini Francesca e Blundetto Roberto.

Presenti n. 19 componenti

Il Sindaco illustra l'argomento in discussione in attesa del bilancio che presenta elementi di incertezza non dipendenti dalla volontà del Comune.

Mauro Melli, Lega Nord, tralascia di riprendere le critiche già espresse lo scorso anno per l'IMU, critiche che volgono a riproporre un voto contrario. Nel merito prende atto della riproposizione delle medesime tariffe (invero c'è un aumento per la cat. D), ma dà atto che cambia la ripartizione tra Comune e Stato che non ha ancora comunicato gli importi relativi al 2012. Suggerisce il congelamento dell'aumento.

Mazzi Stefano, gruppo Sinistra per Novellara, paventa l'astensione in quanto non è possibile esprimersi senza la contestualità del bilancio di previsione.

Fantinati Cristina, capogruppo PDL-Insieme, si chiede quali siano le previsioni di entrata e quali siano le necessità di spesa. Aspetterà il bilancio per esprimersi. Afferma che il punto e) del RITENUTO della proposta di delibera è senza senso, è demagogico per assenza di immobili locati.

Rebecchi Nicola, Responsabile Settore economico finanziario, chiarisce che la proposta nasce dall'ufficio ed è stata fatta in via prudenziale, in quanto il legislatore non ha modificato la norma che obbliga i comuni a trasmettere la delibera delle aliquote IMU al Ministero entro il 23 aprile. E' comunque una conferma rispetto al bilancio pluriennale approvato lo scorso anno, ma può essere rivista per garantire il riequilibrio del futuro bilancio. Il punto e) è una norma astratta, ma al momento conferma che non ci sono ipotesi concrete.

Il Sindaco chiede al Segretario di trasmettere la rassegna stampa on line degli ultimi giorni ai gruppi consiliari, a dimostrazione della contrarietà dei Sindaci ai provvedimenti legislativi che incidono sul bilancio. Per le stesse motivazioni ricorda che nessun Comune della Provincia ha ancora approvato il bilancio. La Giunta è prossima ad una proposta per iniziare la discussione, ma si cerca di fare le cose tutti insieme. La proposta non è modificabile, anche per non creare nuove incertezze. Punto e) può riguardare il futuro, ma soprattutto la richiesta dei territori vicini maggiormente colpiti.

Fantinati dichiara di capire la problematica legata alle case vuote, ma oggi che le imprese in crisi non riescono a vendere non rappresenta una soluzione condivisibile. Chiede modifica altrimenti vota contro.

Il Sindaco ribatte che oggi non è possibile accogliere la richiesta.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la discussione sopra riportata;

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. 214/2011, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. 16/2012, coordinato con la Legge di conversione n. 44 del 26/04/2012;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

CONSIDERATO che:

- il c. 380 dell'art. 1 della Legge di Stabilità anno 2013 – L. 228 del 24/12/2012 – alla lettera **a)** ha soppresso il c. 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale recitava: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8;

- il c. 380 art. 1 della suindicata Legge di Stabilità, alla lettera **f)** recita: "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

- il c. 380 art. 1 della suindicata Legge di Stabilità, alla lettera **g)** recita: "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

VISTO, altresì l'art. 14, c. 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: "È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

ATTESO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

- a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 7,60‰, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 4,00‰ per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- c) al comma 8, che l'aliquota ridotta al 2,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, può essere ridotta all'1,00‰;

RICHIAMATO altresì il comma 10 dello stesso articolo, che disciplina le detrazioni di imposta nonché art. 4 D.L. 16/2012;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26/07/2012, esecutivo;

CONSIDERATO che c. 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO, che, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'art. 13 c. 13 bis del D.L. 201/2011, prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono

essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 360/1998. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione del predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno in cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l'aliquota ordinaria nel seguente modo:

- a) aumentare 1,5 punto percentuale l'aliquota base,
- b) aumentare 3 punti percentuali l'aliquota per gli immobili (abitazioni e relative pertinenze) tenuti a disposizione (vuoti anagraficamente) privi di contratto di locazione o comodato registrati, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione,
- c) aumentare 1 punto percentuale l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze,
- d) mantenere l'aliquota base per i fabbricati concessi a canone concertato (L.431 del 9/12/1998 art. 2 c. 3 e art. 5 c.1) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal comune di Novellara e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori,
- e) diminuire di 2 punti percentuale l'aliquota ridotta per quelle abitazioni, e relative pertinenze, che vengono concesse gratuitamente agli sfollati del sisma 20/29 maggio 2012, corredati di idonea documentazione attestante la condizione dell'immobile danneggiato;
- f) aumentare 1,5 punto percentuale l'aliquota standard prevista per gli immobili di categoria catastale "D";
- g) non ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

DATO ATTO che la competenza a delibera è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel c. 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrazione e Controllo di Gestione ha espresso, a norma dell'art. 49 – 1' Comma – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il parere favorevole di rispettiva competenza in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della relativa proposta di deliberazione, qui allegato a formarne parte integrante;

CON 11 voti favorevoli, 5 contrari (PDL-Insieme, Lega Nord) e 3 astenuti (Russotto Orazio, Mazzi Stefano, Manfredini Francesca) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013;

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
9,10‰	per tutti i tipi di immobili (aree fabbricabili, terreni agricoli, ecc.) ad eccezione degli immobili e relative pertinenze tenute a disposizione (vuoti anagraficamente)
10,6‰	per gli immobili (abitazioni e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2) tenuti a disposizione (vuoti anagraficamente) privi di contratto di locazione o comodato registrati, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5‰	<ul style="list-style-type: none"> ➤ per l'unico immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2; ➤ per le unità immobiliari, e pertinenze annesse, nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2, adibite ad abitazione principale da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata; ➤ per le unità immobiliari, e pertinenze annesse, nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2, adibite ad abitazione principale da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; ➤ per le unità immobiliari, e pertinenze annesse, nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2, adibite ad abitazione principale l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; <p>Dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
5 ‰	per le unità immobiliari, e pertinenze annesse, nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie e agli assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra
DETRAZIONE	
DETRAZIONE	

	le organizzazioni sindacali tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori; questi soggetti possono beneficiare della sola detrazione di € 200,00 in quanto trattasi di immobili posseduti da persone giuridiche.
7,60‰	per le abitazioni, e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2), concesse a canone concertato (L.431 del 9/12/1998, art. 2 c. 3 e art. 5 c.1) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal comune di Novellara e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.
9,10‰	per gli immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui; - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 1,50‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
2‰	per i fabbricati rurali ad uso strumentale, compresi i fabbricati classificati catastalmente come D/10
	Esentare quelle abitazioni, e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6- C/7-C/2, che vengono concesse gratuitamente agli sfollati del sisma 20/29 maggio 2012, corredati di idonea documentazione attestante la condizione dell'immobile danneggiato.

- 2) DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- 3) DI DARE ATTO, altresì:
 - ⇒ Che l'abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo";
 - ⇒ Che per ogni fattispecie di applicazione dell'aliquota diversa da quella ordinaria, ivi compresi gli immobili ad uso abitativo (e loro pertinenze) date in locazione o comodato (registrato), deve essere presentata regolare denuncia (solo con modello ministeriale) nei termini previsti dalla legge, allegando eventuale documentazione idonea a testimonianza del regime agevolativo;
- 4) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni suindicate decorrono dal 1° gennaio 2013;
- 5) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata, a cura dell'Ufficio Tributi, sarà inviata telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto all'art'13 c. 13bis del D.L. 201/2011 entro il 23 aprile dell'anno in corso;
- 6) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dott. Nicola Rebecchi – Responsabile del Settore Affari Generali – Amministrazione e Controllo di Gestione.
- 7) DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto la votazione il medesimo risultato sopra evidenziato.

.-..

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Daoli Dott. Raul

Il Segretario

Bova Dott. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal **30/03/2013** per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e per gli effetti dell' art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, **30/03/2013**

Il Vice Segretario Comunale

Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal **30/03/2013** ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.

Li, _____

Il Vice Segretario Comunale

Rebecchi Dr. Nicola